

NORMATIVA SU DISLESSIA E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

Legge 8 ottobre 2010, N. 170

Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento

- La legge N. 170 consta di nove articoli che danno un valore definitivo e di norma primaria a tutti i provvedimenti amministrativi precedentemente emanati.
- si tratta di una norma che mutua alcuni aspetti dalla Legge Quadro 104/92 sulla disabilità, pur differenziandosi notevolmente da essa, sia perché riguarda sostanzialmente il diritto allo studio, sia perché esso viene tutelato in modo diverso.
- L'intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge (art. 5) si focalizza:
 - ✓ sulla didattica individualizzata e personalizzata,
 - ✓ sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative
 - ✓ su adeguate forme di verifica e valutazione

ART. 1

Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

Si riconoscono i singoli DSA, specificando che tali disturbi vengono considerati dalla legge, purché non associati a minorazioni che diano origine a disabilità.

1. Definizione di DISLESSIA
2. Definizione di DISGRAFIA
3. Definizione di DISORTOGRAFIA
4. Definizione di DISCALCULIA
5. Definizione di COMORBILITA'
6. Considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia

Art. 2

Finalità

- a) garantire il diritto all'istruzione
- b) favorire il successo scolastico
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali
- e) adottare forme di verifica e valutazione adeguate
- f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori
- g) favorire la diagnosi e i percorsi didattici riabilitativi
- h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione

Art.3

Diagnosi

Sancisce il diritto alla diagnosi specialistica

1. Concerne l'individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)
2. Le ASL, o dove esse non siano in grado, gli eventuali specialisti o strutture accreditate, sono deputati alla formulazione e al rilascio alle famiglie della diagnosi di DSA.

Nota prot. n. 3573 del 26 maggio 2010

le disposizioni in parola hanno effetto solo a partire dall'entrata in vigore della stessa Legge, ossia dal 2 novembre 2010. Gli alunni e gli studenti, con diagnosi di DSA redatta anteriormente all'entrata in vigore della Legge, potranno quindi regolarmente usufruire degli **strumenti compensativi e delle misure dispensative** previsti, sia nella normale attività didattica sia nell'ambito degli Esami di Stato.

Decreti della regione Lombardia attuativi alla legge 170, relativa ai DSA

3. La valutazione può essere sollecitata anche dalla scuola previo avviso alle famiglie.
Il Ministero, inoltre, può avviare degli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, anche se l'esito potrebbe non essere, necessariamente, una diagnosi di DSA.

Art. 4

Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. [...]

Art. 5

Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità Didattica

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Art. 6

Misure per i familiari [...]

Art. 7

Disposizioni di attuazione

Prevede che il Ministero dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute, emani delle Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione precoce dei casi di DSA. Lo stesso articolo prevede che sempre il Ministero emani decreti relativi alla formazione dei docenti e all'individuazione di forme di verifica, valutazione, finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio.

Osservazioni

- La presente Legge 170/10, molto attesa, dà dunque un valore definitivo e di norma primaria a tutte le norme amministrative precedentemente emanate.

- Necessità della **diagnosi** di DSA, senza la quale , infatti, gli alunni con DSA non possono avvalersi delle misure compensative e dispensative, né di apposite prove di valutazione.
- L' articolo 1 **esclude** inoltre che agli alunni con DSA possa essere assegnato un **insegnante per attività di sostegno**, a meno che tali disturbi non si accompagnino a una disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.
- L' articolo 3 definisce la tipologia delle **sorgenti diagnostiche** che devono essere **pubbliche o, quantomeno accreditate** e la possibilità di effettuare **screening** preventivi.

Criticità

- **L'articolo 1** è stato criticato perché non viene riconosciuta come DSA **la disgrassia** (disturbo che riguarda la coordinazione e il movimento che può comportare problemi nel linguaggio. In neurologia si definisce come la difficoltà di compiere gesti coordinati e diretti a un determinato fine).
- Perplexità suscita l'articolo 5, comma 2, circa la **possibilità di esonero** dalla lingua straniera degli alunni con DSA. Infatti, la normativa generale ha sempre vietato agli alunni che svolgano esami di Stato l'esonero da prove ufficiali, consentendo - con norma speciale - a quelli con disabilità l'uso di prove equipollenti a quelle ufficiali, ma non l'esclusione da esse.
- **Occorrerà dunque attendere l'emanazione dei regolamenti ministeriali, che chiariscano questo aspetto problematico.**
- La **formazione dei docenti**, citata negli articoli 4 e 7, come nella Legge quadro 104/92 sugli alunni con disabilità - **non** è stata prevista come **obbligatoria**, rimandando ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la determinazione delle modalità di svolgimento della stessa.

D.M. 12 Luglio 2011 N. 5669
decreto attuativo della Legge 170 /2010“per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA”

Il decreto esplicita le indicazioni contenute nella Legge riguardo:

- modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici
- misure educative e didattiche di supporto
- forme di verifica e di valutazione

per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA, delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, a partire dalla Scuola dell'Infanzia sino alle università.

→ Fanno parte integrante del Decreto le Linee Guida che forniscono ulteriori indicazioni per l'applicazione della Legge da parte di tutte le figure interessate ai processi di insegnamento/apprendimento

Articolo 1
Finalità del decreto

Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, i seguenti punti:

- le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici,
- le misure educative e didattiche di supporto
- le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (“DSA”).....

Articolo 2
Individuazione di alunni e studenti con DSA

1. Segnalazione delle istituzioni scolastiche alle famiglie di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi
(art. 3 - Legge 170/2010)

2. Attivazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali di tutte le necessarie iniziative e procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte per garantire l'utilizzo per gli alunni e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento delle misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della Legge 170/2010

3. Consegna della certificazione di DSA dalla famiglia ovvero dallo studente di maggiore età alla scuola o all'università

Articolo 3
Linee guida

Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” che sono parte integrante del presente decreto.

Articolo 4
Misure educative e didattiche

1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici:
 - attivazione di percorsi di didattica individualizzata e personalizzata
 - utilizzo di strumenti compensativi

- adozione di misure dispensative

2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati devono:

- articolare gli obiettivi (all'interno delle indicazioni curriculari nazionali previste per ogni ciclo)
- considerare il livello e le modalità di apprendimento dei ragazzi con DSA
- adottare proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

3. Prevenire l'insorgere dei DSA con l'adozione di metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d'insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute nelle allegate Linee guida.

4. Le Istituzioni scolastiche devono:

- assicurare l'impiego degli opportuni strumenti compensativi,
- curare l'acquisizione, da parte dei ragazzi con DSA, delle competenze necessarie per l'utilizzo degli stessi.

5. Le Istituzioni scolastiche devono:

- adottare le misure dispensative finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo,
- salvaguardare il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Articolo 5

Interventi didattici individualizzati e personalizzati

1. La scuola garantisce ed esplicita:

- interventi didattici individualizzati e personalizzati
- un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

Articolo 6

Forme di verifica e di valutazione

Coerenza della valutazione scolastica, periodica e finale, con gli interventi pedagogico-didattici previsti e attuati

Adozione da parte delle Istituzioni scolastiche di **modalità valutative** che consentono ai ragazzi con DSA di dimostrare il livello di apprendimento raggiunto modulando:

- i tempi di effettuazione
- le modalità di strutturazione delle prove
- la padronanza dei contenuti disciplinari, **non considerando gli aspetti legati all'abilità deficitaria.**

Considerazione da parte delle Commissioni degli esami di Stato, al termine di ogni ciclo di istruzione, delle:

- specifiche situazioni soggettive
- modalità didattiche
- forme di valutazione individuate nel PDP

Possibilità, anche in sede di esami di Stato, di:

- riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari
- assicurare l'utilizzo degli strumenti compensativi adeguati
- adottare criteri valutativi più attenti ai contenuti che alla forma, sia nelle prove scritte, anche nelle prove nazionali INVALSI, sia in fase di colloquio.

Per l'apprendimento delle lingue straniere si deve:

- valorizzare le modalità attraverso cui possono esprimere meglio le loro competenze
- privilegiare l'espressione orale
- ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune
- progettare, presentare e valutare prove scritte di lingua straniera compatibili con le difficoltà legate ai DSA

La dispensa, fatto salvo quanto definito nel comma precedente, dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato è possibile nei seguenti casi:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione all'Istruzione Superiore ovvero all'università.

6. L'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere e l'adozione di un percorso didattico differenziato è possibile solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe.

In sede di esami di Stato, in questi casi, **i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.**

Articolo 7 Interventi per la formazione

1. Le attività di formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui all'art. 4 della Legge 170/2010, riguardano in particolare i seguenti ambiti:

- a) Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
- b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA;
- c) principali strumenti per l'individuazione precoce del rischio di DSA;
- d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- e) gestione della classe in presenza di alunni con DSA;
- f) forme adeguate di verifica e di valutazione;
- g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all'art. 4;
- h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito universitario, dell'alta formazione e dell'istruzione tecnica superiore;
- i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.

3. Nell'ambito dell'autonomia, le istituzioni scolastiche possono attivare, in base alle loro necessità ed alle loro risorse, interventi formativi in materia.

Articolo 8 Centri Territoriali di Supporto

Le istituzioni scolastiche possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità".

Articolo 9 Gruppo di lavoro nazionale

1. E' stato istituito un Gruppo di lavoro nazionale con i seguenti compiti:
 - monitorare l'attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni contenute nel presente decreto
 - dare supporto tecnico all'attività di coordinamento delle iniziative in materia di DSA
 - formulare eventuali proposte di revisione delle presenti disposizioni e delle allegare *Linee guida*
 - promuovere la sperimentazione e l'innovazione metodologico-didattica e disciplinare.

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

La promulgazione della legge 170/2010 sollecita ancora una volta la scuola, nel contesto di flessibilità e di autonomia avviato dalla legge 59/99, a porre al centro delle proprie attività e della propria cura la persona, sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi:

“La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione”

Le Linee guida presentano alcune indicazioni per:

- realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati
- utilizzare gli strumenti compensativi e applicare le misure dispensative
- garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA,
- indicare il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche

Le Linee guida illustrano

- la descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento
- l'approfondimento di alcuni concetti pedagogico - didattici ad essi connessi
- le modalità di valutazione per il diritto allo studio degli alunni con DSA
- i compiti e i ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione degli alunni e degli studenti con DSA (uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche (dirigenti, docenti, famiglie, atenei)
- i criteri e le modalità di formazione dei docenti

Art.1

Disturbi Specifici di Apprendimento

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità (di lettura, di scrittura, di calcolo) in un contesto cognitivo adeguato all'età anagrafica; sulla base dell'abilità interessata dal disturbo i DSA assumono una denominazione specifica: **dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo)**

- sono di origine neurobiologica
- si mostrano come un'atipia dello sviluppo
- hanno carattere evolutivo
- si attenuano e/o si compensano attraverso interventi mirati e con l'utilizzo di stili di apprendimento specifici

1.1 La dislessia

Sintomi clinici:

- ❖ minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata e istruzione ricevuta

Abilità deficitarie, in funzione del profilo del disturbo in base all'età:

- ❖ nella lettura di lettere, di parole e non-parole, di brani

Aspetto evolutivo:

- ❖ confondibile con un lieve ritardo di sviluppo

Diagnosi differenziale precoce:

- ❖ negli anni della scuola dell'infanzia fino al secondo anno della scuola primaria

1.2 La disgrafia e la disortografia

Il disturbo specifico di scrittura si definisce **disgrafia** o **disortografia**, se interessa, rispettivamente, la grafia o l'ortografia

disgrafia

- ❖ difficoltà nel controllo degli aspetti grafici formali della scrittura manuale

- ❖ è collegata al momento motorio-esecutivo della prestazione
- ❖ si manifesta con una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura

disortografia

- ❖ Difficoltà di utilizzo del codice linguistico in scrittura
- ❖ è all'origine di una minore correttezza del testo scritto
- ❖ si può definire come un disordine di codifica del testo scritto, derivato da un disturbo neurofisiologico delle aree della transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio scritto, nei processi di scrittura

1.3 La discalculia

La **discalculia** riguarda l'abilità di calcolo nei due aspetti:

1. organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale)
2. utilizzo delle procedure esecutive e del calcolo.

1) la discalculia interviene sugli elementi di base dell'abilità numerica:

- *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità)
- meccanismi di quantificazione
- seriazione
- comparazione
- le strategie di composizione e scomposizione di quantità
- le strategie di calcolo a mente.

2) la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive soprattutto nel calcolo scritto

- lettura e scrittura dei numeri
- incolonnamento
- recupero dei fatti numerici
- algoritmi del calcolo scritto

1.4 La comorbilità

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere.

Art.2

OSSERVAZIONE IN CLASSE

L'intervento sui ragazzi con DSA richiede di riconoscerne stili di apprendimento e altre caratteristiche cognitive specifiche per la predisposizione di una didattica personalizzata efficace.

Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico dell'apprendimento, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo.

2.1 Osservazione delle prestazioni atipiche

Per individuare un alunno con rischio di DSA non occorrono strumenti appositi, ma è sufficiente:

- almeno in una prima fase, osservare le prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo lettura, scrittura, calcolo.
- se eventuali atipie evidenziate nelle suddette abilità permangono nonostante la predisposizione di specifiche attività di recupero e potenziamento, comunicare alla famiglia quanto riscontrato, consigliandola di ricorrere ad uno specialista per accertare la presenza o meno di un DSA.

Le ricerche in tale ambito rilevano che circa il 20% degli alunni (soprattutto nel primo biennio della scuola primaria), manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai Disturbi Specifici di Apprendimento. Di questo 20%, tuttavia, solo il tre o quattro per cento presenteranno un DSA.

2.2 Osservazione degli stili di apprendimento

Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall'altro. Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici a tutti gli alunni sarebbe utile un insegnamento che tenesse conto dello stile di apprendimento di ciascuno.

In particolare, nel caso di un alunno con DSA, fare riferimento nella prassi formativa agli stili di apprendimento e alle diverse strategie che lo caratterizzano, diventa un elemento essenziale per il suo successo scolastico.

Art.3

LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

La Legge 170/2010, art.5, comma 2° dispone che le istituzioni scolastiche:

- garantiscano l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata
- utilizzino gli strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche
- adottino le misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere

Pone l'accento

- sulla centralità delle metodologie didattiche
- sull'importanza dell'uso sinergico dei due tipi di didattica, come strumento di garanzia del diritto allo studio e sulla sua rilevanza per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA, non perseguibili solo con gli strumenti compensativi e con le misure dispensative.

Gli **strumenti compensativi** sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e ne favoriscono la compensazione, senza peraltro facilitarli il compito dal punto di vista cognitivo.

Fra i più noti indichiamo:

- la sintesi vocale,
- il registratore;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti non tecnologici quali: tabelle, formulari, mappe concettuali etc.

Le **misure dispensative** sono interventi che consentono allo studente di astenersi da prestazioni che risultano particolarmente difficoltose, senza migliorare l'apprendimento (es. lunghi brani da leggere).

Si devono adottare in funzione dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, considerando i seguenti criteri:

- non differenziare gli obiettivi del percorso di apprendimento
- non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non favoriscono il successo formativo degli studenti con DSA.
- stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell'allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni
- calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro (una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo).

Didattica individualizzata e didattica personalizzata

"I termini *individualizzata* e *personalizzata* non sono da considerarsi sinonimi"

"Individualizzato" è l'intervento calibrato sul singolo anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene "personalizzato" quando è rivolto ad un particolare discente"

"La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per l'alunno e lo studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento"

La *didattica individualizzata*

- consiste nelle attività di recupero individuale che l'alunno può svolgere:
 - per potenziare determinate abilità
 - per acquisire specifiche competenze
- si realizza:

- in momenti di lavoro individualizzato in classe
- in momenti ad essa dedicati secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente

**La didattica personalizzata
(vedi L.53/2003 e D. L. 59/2004)**

- modella l'offerta didattica e le modalità relazionali sulla specificità ed unicità, a livello personale, dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe
- considera le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo
- favorisce l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno
- si realizza attraverso l'impiego di diverse metodologie e strategie didattiche:
 - uso dei mediatori didattici
 - attenzione agli stili di apprendimento
 - modulazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti

3.1 Documentazione dei percorsi didattici

- Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.
- La scuola predispone, in autonomia ma in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento, il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo, dovrà contenere almeno le seguenti voci:
 - dati anagrafici dell'alunno;
 - tipologia di disturbo;
 - attività didattiche individualizzate;
 - attività didattiche personalizzate;
 - strumenti compensativi utilizzati;
 - misure dispensative adottate;
 - forme di verifica e valutazione personalizzate
- Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia
- Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

**Art. 4.
UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA**

In considerazione della presenza sempre più massiccia di alunni con DSA e a fronte di un incremento in ambito clinico degli studi, delle ricerche e delle attività scientifiche sul tema dei DSA, occorre notare:

- ❖ L'incremento di interesse per l'aggiornamento di metodologie didattiche mirate.
- ❖ **L'alunno dislessico non riesce ad apprendere in modo unitario** e rincorre a dei punti di riferimento, poiché per ogni conoscenza a lui corrisponde un doppio significato. Ciò provoca un senso di profondo disagio come se ci si trovasse in un luogo con una lingua totalmente diversa che non si riesce a comprendere, senza la speranza di poter tornare a casa. Perciò è sempre più necessario utilizzare le competenze psicopedagogiche dei docenti 'curricolari' che devono essere aggiornate e approfondite per approntare progetti specifici. [..]

PER QUESTO LA SCUOLA, A SECONDA DEL GRADO, DEVE

- ❖ rafforzare l'identità personale, l'autonomia e le competenze degli alunni
- ❖ [...]
- ❖ Il ricorso a metodologie inadeguate, può minare seriamente il loro percorso formativo. Per questo assume importanza fondamentale che [...] si possa prestare attenzione a possibili DSA e si pongano in atto tutte le strategie didattiche disponibili. Se poi l'osservazione pedagogica o il percorso clinico porteranno a constatare che si è trattato di una lieve *difficoltà* di apprendimento anziché di un *disturbo*, sarà meglio per tutti. **Si deve infatti sottolineare che le metodologie didattiche adatte per gli alunni con DSA sono valide per ogni alunno, e non viceversa.**

4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

Le richieste della scuola secondaria (piena padronanza delle competenze strumentali di lettura, scrittura e calcolo, adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi) possono creare difficoltà all'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Ciò può essere prevenuto, contenuto e superato individuando le strategie, gli strumenti compensativi e le misure dispensative adeguate.

4.3.1. Disturbo di lettura

La decodifica, ossia la decifrazione del testo, e la sua comprensione sono processi cognitivi differenti.

In presenza di DSA la scuola secondaria dovrà mirare a promuovere la capacità di comprensione del testo, utilizzando alcune strategie riguardanti le modalità della lettura:

- ❖ favorire la lettura silente piuttosto che a voce alta, soprattutto, nelle materie di studio
- ❖ insegnare modalità di lettura che consentano di cogliere il significato generale del testo, all'interno del quale poi eventualmente avviare una lettura più analitica (riferimenti topografici, parole – chiave).

4.3.2. Disturbo di scrittura (disgrafia –disortografia)

Gli strumenti compensativi sono soprattutto quelli che trasformano un compito di lettura in un compito di ascolto (lettura) e che facilitano la trascodifica del testo scritto (scrittura):

- presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla
- sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia
- utilizzo di libri o vocabolari digitali (i materiali didattici proposti dovrebbero essere in formato digitale)
- spiegazioni orali invece di testi scritti, consentendo anche la registrazione delle lezioni
- semplificazione dei testi di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale sintattica
- nei casi di disortografia o di disgrafia necessità di compiere una doppia lettura del testo scritto (1.autocorrezione, 2.correzione sintattica, organizzazione testuale)
- impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici
- raccolta e archiviazione da parte delle scuole dei mediatori didattici più utilizzati anche al fine di un loro più veloce e facile utilizzo.

Le misure dispensative consistono, prevalentemente, nella:

- dispensa dalla lettura a voce alta in classe;
- dispensa dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità
- dispensa da tutte quelle attività nelle quali la lettura è la prestazione valutata
- utilizzazione, nei compiti scritti, nelle verifiche e negli esami, di tempi aggiuntivi
- assegnazione di prove con minori richieste di produzione linguistica e basate sulla valutazione della comprensione, dell'uso comunicativo della lingua e dell'acquisizione dei contenuti
- nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione, tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente

4.3.3. Area del calcolo

Gli studenti con disturbo di apprendimento del calcolo e difficoltà a compensarlo sono distanti dal livello di conoscenze atteso e presentano un vero e proprio blocco sia cognitivo che motivazionale.

Sebbene la ricerca sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, sia ancora incompleta, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in classe, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo nello sperimentare le proprie competenze

- analizzare insieme all'alunno gli errori, per comprendere i processi cognitivi che sono sottesi ad essi
- programmare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari
-

L'analisi dell'errore è importante perché consente di capire quale sia il concetto cognitivo consolidato dall'allievo in modo confuso e/o errato e di individuare la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

La letteratura scientifica classifica gli errori in:

- errori di recupero di fatti algebrici
- errori di applicazione di formule
- errori di applicazione di procedure
- errori di scelta di strategie
- errori visuo-spaziali
- errori di comprensione semantica

Gli strumenti compensativi, le misure dispensative la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto facilitano, ma non aumentano le competenze.

4.4 Didattica per le lingue straniere

Poiché la corrispondenza fra la lingua scritta e la lingua parlata influisce sul livello di difficoltà di apprendimento da parte degli studenti con DSA, è importante che:

- la scuola, in sede di orientamento o al momento della scelta della lingua straniera, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - la lingua con la trasparenza linguistica maggiore
- i docenti di lingue straniere tengano conto, negli obiettivi e nelle modalità di insegnamento, del suddetto principio

In sede di programmazione didattica si dovrà:

- privilegiare lo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte
- presentare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l'allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando in classe sulla comprensione dei contenuti

Nell'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti con DSA si terrà conto dei seguenti criteri utilizzabili sia durante l'anno che all'esame di Stato:

STRUMENTI COMPENSATIVI

- audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati
- Computer con correttore automatico e con dizionario digitale

MISURE DISPENSATIVE

- tempi aggiuntivi
- una adeguata riduzione del carico di lavoro
- in corso d'anno dispensa dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, predisposizione di una prova orale (i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe) in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011. Saranno utilizzati comunque i supporti scritti (anche se non saranno valutati), perché ritenuti utili all'apprendimento orale delle lingue straniere.

VALUTAZIONE

- Comprensione (orale o scritta): valorizzare la capacità di cogliere il senso generale del messaggio
- Produzione (orale o scritta): privilegiare la capacità di comunicare anche se in modo non del tutto corretto grammaticalmente

STUDIO DELLA CIVILTÀ'

- applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie, in lingua madre

STUDIO DEI TESTI LETTERARI

- Sulla base della gravità del disturbo, i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore : a causa delle possibili difficoltà di memorizzazione, è preferibile potenziare il lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole di registro colto, contenute nei testi letterari.

5. LA DIMENSIONE RELAZIONALE

Considerazioni relative alla situazione psicologica degli alunni con DSA e alle strategie da adottare per garantire loro

il successo nell'apprendimento e nell'inserimento scolastico

- Intervenire in modo precoce e/o tempestivo si oppone alla tendenza degli alunni con DSA a una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima e ad altri importanti fattori di rischio (es. la dispersione scolastica)
- Ogni reale apprendimento acquisito e ogni successo scolastico rinforzano negli alunni e negli studenti con DSA la percezione delle proprie capacità con esiti positivi sulla situazione psicologico complessiva.
- Realizzare le attività didattiche personalizzate e individualizzate, induce nell'alunno uno stato serenità rispetto alle prestazioni richieste a scuola.
- Utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative, oltre evita la frustrazione collegata agli insuccessi.
- È necessario sottolineare la delicatezza delle problematiche psicologiche che sorgono per l'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, che possono sembrare ai compagni ingiuste facilitazioni. A questo riguardo, il docente coordinatore, sentita la famiglia, può avviare adeguate iniziative per spiegare alla classe le reali motivazioni, anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative.
- In conclusione, si raccomanda di creare un clima della classe accogliente e di praticare una gestione inclusiva, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli studenti con DSA.

6. CHI FA CHE COSA

6.1 Gli Uffici Scolastici Regionali

Il ruolo strategico di coordinamento e di indirizzo della politica scolastica svolto dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) impone loro di assumere impegni ed attivare specifiche iniziative per garantire il diritto allo studio agli alunni con disturbi specifici di apprendimento, in un sistema educativo e formativo che investe sulla centralità dell'alunno, sul forte rapporto scuola-famiglia e sull'interazione tra i diversi soggetti del territorio.

A tal fine, ferma restando l'autonomia di ogni singola realtà, si indicano alcune azioni che appare opportuno attivare:

- predisposizione di protocolli deontologici regionali per condividere le procedure e i comportamenti da assumere nei confronti degli alunni con DSA
- costituzione di gruppi di coordinamento costituiti dai referenti provinciali
- per stipula di accordi (convenzioni, protocolli, intese) con le associazioni maggiormente rappresentative e con il SSN;
- organizzazione di attività di formazione diversificate
- potenziamento dei Centri Territoriali di Supporto per tecnologie e disabilità (CTS)

• 6.2 Il Dirigente scolastico

....."Il Dirigente scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi"

In particolare, il Dirigente:

- garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali
- stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglia(interventi preventivi, comunicazione alla famiglia protocollo diagnosi)
- promuove attività di formazione/aggiornamento...
- promuove e valorizza progetti mirati...
- definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA....
- gestisce le risorse umane e strumentali;
- promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie...
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.

6.3 Il Referente di Istituto

La nomina del referente di Istituto per le problematiche connesse ai DSA non è un obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole.

Qualora se ne ravvisasse l'utilità la nomina potrà essere anche formalizzata
Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica, a seguito di corsi formalizzati e/o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all'interno della scuola e assume le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nelle classi con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

6.4 I Docenti

Un docente *esperto*, con compiti di referente, deve collaborare con il Collegio dei docenti e con i Consigli di classe interessati nell'impegno educativo perché è indispensabile che tutti i docenti possiedano gli strumenti di conoscenza e competenza e che siano tutti corresponsabili del progetto formativo per gli alunni con DSA

In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente ha le seguenti funzioni:

- durante le prime fasi degli apprendimenti delle abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, osserva con attenzione i segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero realizzati
- prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- procede, in collaborazione con i colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adotta misure dispensative;
- attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni e per non disperdere il lavoro svolto.

6.5 La famiglia

La famiglia che si accorge delle difficoltà del proprio figlio/a, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione oppure, viceversa, deve essere informata dai docenti quando il disturbo si evidenzia a scuola
In questi casi la famiglia:

- provvede a far valutare il ragazzo/a secondo le modalità previste dalla Legge 170/2010 (Art. 3)
- consegna alla scuola la diagnosi (L. 170/2010, art.3)
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline

Particolare importanza riveste, inoltre, il rapporto con le famiglie degli alunni con DSA, perciò le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre incontri periodici

6.6 Gli Studenti

Gli studenti con DSA sono i primi protagonisti di tutte le iniziative relative alla loro situazione e, pertanto, hanno:

DIRITTI

- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata e all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative.

DOVERI

- impegnarsi nel lavoro scolastico.
- Confrontarsi, in funzione dell'età e della maturità, con i docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente

7. LA FORMAZIONE

...La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici è un elemento fondamentale per la corretta applicazione della Legge 170/2010 e per il raggiungimento delle sue finalità. Al riguardo, si pone in primo piano il tema della formazione in servizio.....

7.1 I contenuti della formazione

- Legge 170/2010 e caratteristiche delle diverse tipologie di DSA
- Principali strumenti che la scuola può utilizzare per l'individuazione precoce del rischio di DSA"
- Strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo
- Gestione della classe con alunni con DSA
- Forme adeguate di verifica e di valutazione
- Indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all'art. 4
- Forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi
- Esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche
- Anche ai dirigenti scolastici, devono essere rivolte attività di formazione specifiche mirate agli aspetti di competenza : normativi, organizzativi e gestionali
- 7.2 Corso di perfezionamento e Master in Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento
- 7.3 Il progetto "NTD" e il progetto "A scuola di dislessia"
- 7.4 I CTS – Centri Territoriali di Supporto
- 7.5 Supporto informativo alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.

VADEMECUM

10 NORME PRATICHE DA RISPETTARE CON I RAGAZZI DSA "IL TEMPO È UN REGALO INDISPENSABILE"

(A cura del Comitato Scuola Aid Lecco, con Il Patrocinio dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco)

1. SRIVERE COMPITI E ALTRE CONSEGNE CHIARAMNTE E A STAMPATELLO ALLA LAVAGNA
2. NON DARE ENFASI AGLI ERRORI
3. NON OBBLIGARE A LEGGERE AD VOCE ALTA
4. PROGRAMMARE LE INTERROGAZIONI E LE ALTRE VERIFICHE
5. DARE METODI E STRUMENTI ADEGUATI (mappe, libro digitale, strumenti compensativi, misure dispensative)
6. CONSIDERARE LA LINGUA STRANIERA SOPRATTUTTO UNA LINGUA PARLATA
7. COINDIVIDERE IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO CON TUTTI I DOCENTI E CON LA FAMIGLIA
8. NON FARE DOMANDE DIRETTE E IMPROVVISE
9. SOLO SE LO DECIDE IL RAGAZZO, SI PARLA DI DISLESSIA
10. LASCIARE CHE IL TEMPO SIA DI AIUTO AI RAGAZZI

SOPRATTUTTO, PORRE ATTENZIONE ALL'AUTOSTIMAE AL CONCETTO DI SÉ DELL'ALUNNO
NON SONO DISTRATTI, SVOGLIATI, SVANITI O CHE "CI MARCIANO" ...
SONO DISLESSICI O CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO E SPESSO LAVORANO PIÙ DEGLI ALTRI